



# Procura della Repubblica di Crotone

PROT. 889

Crotone, 22 settembre 2016

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica  
SEDE

Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria  
SEDE

Al Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato  
CROTONE

Ai Comandanti delle Polizie Locali  
LORO SEDI

Al Comandante del NOE dei Carabinieri  
CATANZARO

Al Direttore Generale dell'ARPACAL  
CATANZARO

Al Responsabile del Dipartimento ARPACAL  
CROTONE

e per conoscenza

Al Questore  
CROTONE

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri  
CROTONE

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
CROTONE

All'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria  
CATANZARO

All'Assessore all'Ambiente della Provincia  
CROTONE

Oggetto: direttiva in materia di reati ambientali.



### LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La novella di cui alla L. n. 68/2016, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto, all'interno del d.lgs. 152/2006, gli articoli dal 318-*bis* al 318-*octies*. La novità più importante è l'introduzione di una disciplina che ricalca la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (articoli 20 e ss. d.lgs. n.758/94 e 301 d.lgs. n.81/2008) nel punto in cui si prevede l'ottemperanza a prescrizioni dettate dalla P.G. e l'estinzione del reato in caso di pagamento della sanzione; il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall'art. 318 *quater* co. 2 è perentorio, con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà valevole ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-*bis* c.p.

Il discrimine tra fatto penalmente rilevante e mero illecito amministrativo è dato dall'esistenza o meno di un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il meccanismo estintivo, infatti, non riguarda tutte le contravvenzioni ambientali, ma solo quelle:

- a) previste dal Codice Ambiente (concernenti, dunque, le sole materie del regime autorizzativo delle attività produttive, della gestione dei rifiuti, della tutela del suolo e delle acque e dell'atmosfera), con esclusione di altri plessi tematici direttamente o indirettamente riconducibili al concetto di ambiente e di tutela della salute e del territorio (tutela del paesaggio e dei beni culturali, della fauna e della flora, dei beni agrari, dell'assetto urbanistico, per citarne alcuni);
- b) che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art.318-*bis*).

La valutazione dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale vada effettuata sulla base delle caratteristiche del fatto accertato e non sulla base della natura del reato.

Relativamente, poi, alla formulazione della norma, laddove essa riferisce il danno o il pericolo alle "risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche **protette**", va rilevato che l'aggettivo "protette" inerisca unicamente ai beni paesaggistici (sebbene, forse, si tratta di specificazione pleonastica atteso che i beni paesaggistici sono quelli specificati dall'art. 134 del d.lgs. 42/2004 e quindi formano oggetto di regimi di tutela a prescindere dalla fonte provvedimentale, legale o pianificatoria).

Relativamente all'ambito di applicazione esso concerne le sole contravvenzioni del Codice dell'Ambiente punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la pena della sola ammenda: cfr. la seguente tabella A) nella quale sono specificate le ipotesi sanzionatorie previste dal Codice suscettibili o non di estinzione.

TABELLA A)

norma sanzionatoria	comma	Sanzione	effetti
Art.29 quattordecies			



Norme in materia di VAS, VIA, IPPC			
	comma 1- parte prima	pena alternativa	estinguibile
	comma 1-parte seconda	pena congiunta	non estinguibile
	comma 3	Ammenda	estinguibile
	comma 4	pena congiunta	non estinguibile
	comma 5	pena alternativa	estinguibile
<b>Art.137 Norme in materia di inquinamento delle acque</b>			
	comma 1	pena alternativa	estinguibile
	comma 2	pena congiunta	non estinguibile
	commi 3 e 4	Arresto	non estinguibile
	comma 5 – parte prima e seconda	pena congiunta	non estinguibile
	comma 6	pena congiunta	non estinguibile
	comma 7- rifiuti non pericolosi	pena alternativa	estinguibile
	comma 7 – rifiuti pericolosi	pena congiunta	non estinguibile
	comma 8	Arresto	non estinguibile
	comma 9	pena alternativa	estinguibile
	comma 10	Ammenda	estinguibile
	comma 11	Arresto	non estinguibile
	comma 12	pena alternativa	estinguibile
	comma 13	Arresto	non estinguibile
	comma 14	pena alternativa	estinguibile
<b>Art.255 – abbandono di rifiuti</b>			
	comma 3	Arresto	non estinguibile
<b>Art 256 –attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b>			
	comma 1 lett.a)	pena alternativa	estinguibile
	comma 1 lett.b)	pena congiunta	non estinguibile
	comma 2	pena alternativa per i rifiuti non pericolosi e congiunta per i pericolosi	estinguibile  non estinguibile
	comma 3 – parte prima e seconda	pena congiunta	non estinguibile
	comma 4	rinvia alle pene comminate ai commi 1, 2 e 3 a cui applica una	estinguibile solo nei casi di cui al comma 1 lett.a) e al comma 2 quando si tratti di rifiuti non



		riduzione	pericolosi
	comma 5	pena congiunta	non estinguibile
	comma 6- prima parte	pena alternativa	estinguibile
<b>Art.257 – bonifica dei siti</b>			
	comma1- parte prima e seconda	pena alternativa	estinguibile
	comma 2	pena congiunta	non estinguibile
<b>Art.259- traffico illecito di rifiuti</b>			
	comma 1	pena congiunta	non estinguibile
<b>Art.261bis – incenerimento e coincenerimento</b>			
	comma1	pena congiunta	non estinguibile
	comma 2	pena congiunta	non estinguibile
	comma 3	pena congiunta	non estinguibile
	comma 4	pena congiunta	non estinguibile
	comma 5	pena congiunta	non estinguibile
	comma 6	pena congiunta	non estinguibile
	comma 7	pena congiunta	non estinguibile
	comma 8- parte prima	pena alternativa	estinguibile
	comma 8- parte seconda	pena congiunta	non estinguibile
	comma 9	pena alternativa	estinguibile
	comma 10	pena alternativa	estinguibile
	comma 11	Ammenda	estinguibile
<b>Art.279- inquinamento atmosferico</b>			
	comma 1- parti prima e seconda	pena alternativa	estinguibile
	comma 2- parte prima	pena alternativa	estinguibile
	comma 2- parte seconda	rinvia alle sanzioni previste dall'art.29 quattordices	non estinguibile
	comma 3	pena alternativa	estinguibile
	comma 4	pena alternativa	estinguibile
	comma 5	Arresto	non estinguibile
	comma 6	pena alternativa	estinguibile
<b>Art 296- combustibili</b>			
	comma 1 lett.a)	pena alternativa	estinguibile
	comma 3	pena alternativa	estinguibile



**L'ORGANO ACCERTATORE E L'ORGANO ASSEVERATORE**

L'art. 318 *ter* introduce due figure centrali all'interno del procedimento amministrativo, le quali, con diverse competenze, si occupano di accertare i reati contravvenzionali, di dettare le prescrizioni e di asseverarle: l'organo accertatore e l'organo asseveratore.

L'organo accertatore è individuato nella Polizia Giudiziaria e nell'Organo di Vigilanza (nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) cui vengono attribuiti, oltre ai compiti ordinari, consistenti nell'accertare la violazione e riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione ai sensi dell'art.347 c.p.p., anche quello di impartire al contravventore la prescrizione volta a rimuovere le condizioni ambientali offese.

In particolare la procedura prevista dall'art. 318 *ter* scatta tutte le volte in cui un **Corpo di polizia giudiziaria**, ovvero un **Corpo di polizia amministrativa** dotato di funzioni di p.g. o l'**A.R.P.A.CAL.** (limitatamente al personale con qualifica di U.P.G.), accertano un reato contravvenzionale in materia ambientale e esercitano le attribuzioni ex art. 55 c.p.p.; inoltre, se l'accertamento viene eseguito da un Corpo di polizia amministrativa privo di personale con funzioni di P.G., ovvero da componenti di quel corpo privi di qualifica di U.P.G., vi è l'obbligo di informare il P.M., che, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 318 *quinquies*, darà comunicazione agli organi deputati ad innescare il procedimento ex art. 318 *ter* primo comma.

L'organo asseveratore è l' "ente specializzato competente nella materia trattata" e quindi va individuato volta per volta nel soggetto competente in relazione alla materia ed al plesso normativo e di funzioni amministrative cui il reato inerisce, restando ovviamente ferma la possibilità, per le Autorità Ambientali, di coinvolgere ARPACAL nell'istruttoria attraverso le forme di avvalimento consentite dalla legge.

E' peraltro probabile che, nei casi in cui non venga in rilievo una violazione commessa nell'ambito di attività autorizzata, il coinvolgimento delle Istituzioni agenziali possa avvenire senza rischi di possibili sovrapposizioni.

Sulla scorta di tale possibile criterio, nella tabella B) si riporta un'elencazione di carattere meramente esemplificativo dei possibili soggetti asseveratori.

**TABELLA B**

NORMA SANZIONATORIA	Commi	Organo asseveratore
<b>Art.29</b> quattordices Norme in materia di VAS, VIA, IPPC		
	comma 1-parte prima (AIA)  comma 3 (AIA)  comma 5 (AIA)	Regione o Provincia in ragione della tipologia di impianto
<b>Art.137</b> Norme in materia di <b>inquinamento delle acque</b>		
	comma 1 Scarichi	Regione per gli scarichi relativi agli impianti di depurazione del Servizio



		Idrico Integrato o provincia per tutti gli altri scarichi
	comma 7- Rifiuti non pericolosi: comunicazioni soggetto gestore servizio idrico integrato	Regione, competente in materia
	comma 9 Acque meteoriche e di prima pioggia	Province
	comma 10 Acque per i pesci	Regione con supporto ARPACAL
	comma 12 Acque molluschi	
	comma 14 Utilizzazione agronomica effluenti	Province
<b>Art 256 -attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b>		
	comma 1 lett. a) e comma 2 Gestione illecita rifiuti non pericolosi	Province
	comma 6- prima parte Deposito temporaneo rifiuti	Regione e Province
<b>Art.257 - bonifica dei siti</b>		
	comma 1- parte prima e seconda Bonifica	Regione (titolare competenza art. 242 d.lgs.152/06)
<b>Art.261bis - incenerimento e coincenerimento</b>		
	comma 8- parte prima  comma 9  comma 10  comma 11	Regione o Province (in funzione della tipologia che incide sul regime di delega)
<b>Art.279- inquinamento atmosferico</b>		
	comma 1- parti prima e seconda  comma 2- parte prima  comma 3  comma 4	Province



Art combustibili	296-		
		comma 1 lett.a)	Regione
		comma 3	Regione

### **OBBLIGATORIETÀ DI IMPARTIRE LA PRESCRIZIONE EX ART. 318 CO. 1 TER**

Sulla obbligatorietà per gli organi competenti (polizia giudiziaria e organi di vigilanza) di impartire la prescrizione ai sensi del comma 1 dell'art. 318 *ter*, va precisato quanto segue.

La norma dispone che: *"Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose"*, non può che leggersi nel senso che *"dopo avere accertato il reato contravvenzionale e verificato che non sia stato cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente, l'organo di vigilanza, che riveste la qualifica di P.G. e che ha accertato il reato, deve dare le prescrizioni, stabilire il tempo entro cui provvedere, far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e finalmente dare la comunicazione di reato all'A.G."*.

L'utilizzo del verbo "potere" (nella frase: "l'organo accertatore può imporre") non si riferisce all'obbligo di imporre la prescrizione (obbligo di cui non v'è dubbio), bensì al contenuto di questa che può racchiudere anche l'imposizione di ulteriori specifiche misure.

### **IPOTESI DI SPONTANEA ELIMINAZIONE DELLA VIOLAZIONE O I SUOI EFFETTI PRIMA DELL'INTERVENTO DELL'ORGANO ACCERTATORE**

Sull'applicabilità del meccanismo delle prescrizioni alle violazioni che il contravventore abbia già spontaneamente eliminato prima dell'intervento dell'organo accertatore, va detto che la Corte Costituzionale ha ammesso che, anche nelle ipotesi in cui il contravventore abbia già spontaneamente eliminato la violazione o i suoi effetti prima dell'intervento dell'organo accertatore, sia applicabile il meccanismo prescrittivo considerato che, ove così non fosse, si priverebbe chi ha agito spontaneamente del trattamento premiale (cfr. Corte cost.26 gennaio 1997 n.19 secondo cui in caso di spontanea eliminazione delle violazioni *"spetterà all'organo di vigilanza impartire una prescrizione ora per allora, o verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato"*).

### **SUL RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO PENALE ED IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI**

L'art. 25 *undecies* d.lgs. n.231/2001 (parzialmente modificato proprio dalla L. n. 68/2015) prevede, per alcuni dei reati ambientali, oltre alla responsabilità personale dell'autore del reato anche la responsabilità dell'ente nell'interesse o a vantaggio della quale l'autore del reato presupposto abbia agito. Fra i reati ambientali-presupposto della responsabilità amministrativa vi sono anche alcuni di quelli per cui è operativo il meccanismo di cui all'art.318 *bis* e ss. (ad es., l'art. 256 del Codice).

Il legislatore, pur prevedendo la sospensione del procedimento penale, non dispone altrettanto nella parallela procedura amministrativa a carico dell'ente. In ossequio al principio di autonomia fra i due procedimenti (art.8 d.lgs. n. 231 del 2001) deve ritenersi che il procedimento a carico dell'ente prosegua e che, anche a seguito di estinzione del reato nei confronti della persona fisica, possa giungersi all'applicazione di una sanzione nei confronti dell'ente.

Ciò impone all'organo di vigilanza, il quale proceda ad impartire la prescrizione alla persona fisica, di segnalare al P.M. l'eventuale responsabilità amministrativa a carico dell'ente, affinché si possa procedere a iscrivere il relativo fascicolo.

### **I RAPPORTI FRA ORGANO DI VIGILANZA E PUBBLICO MINISTERO**



L'organo di vigilanza deve comunicare alla Procura della Repubblica, oltre alla notizia di reato anche l'imposizione della prescrizione e (ove necessario) l'intervenuta asseverazione, essendo questo il presupposto affinché venga sospeso il procedimento penale. Gli obblighi di comunicazione imposti dal legislatore riguardano la comunicazione di notizia di reato (art. 318 *ter* u.c.) e la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e del pagamento della sanzione amministrativa ovvero dell'inadempimento (art. 318 *quater*, commi 2 e 3). Ciò in quanto gli articoli 318 *ter* e 318 *quater* impongono all'organo di vigilanza di dare comunicazioni al P.M dell'attività che sta svolgendo solo in due momenti della procedura: all'inizio e alla fine. Tutta la procedura amministrativa si snoda senza che il P.M. abbia contezza di cosa stia accadendo e, soprattutto, senza che siano previsti dalla legge dei tempi certi di conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, di quello penale.

L'organo di vigilanza deve indicare i motivi per cui decide di non applicare la prescrizione pur sussistendone astrattamente i presupposti e il P.M., nei casi in cui sia ipotizzabile una negligenza o imperizia, può esercitare i suoi poteri di direzione della P.G., imponendo alla stessa di fornire giustificazioni, in considerazione del riflesso diretto che tale condotta ha sul procedimento penale.

Riguardo alla questione relativa al termine di adempimento che viene impartito con la prescrizione (dando la norma all'organo di vigilanza la possibilità di stabilire "un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario"), sebbene vi sia discrezionalità, sarà compito della giurisdizione effettuare un controllo rigoroso sui termini, poiché, soprattutto se le prescrizioni vengono impartite permettendo il prosieguo dell'attività produttiva, una protrazione dei termini non tecnicamente giustificata che direttamente determini una protrazione dell'attività in condizioni di illiceità e rischio accertato, potrebbe fare insorgere gli estremi, a carico degli organi accertatori, di una corresponsabilità omissiva nel reato sensi articoli 113 e 40, comma 2, c.p.

Analogo discorso va fatto sulla concessione della proroga, che deve essere non imputabile a condotte del contravventore, eccezionalmente concessa, estremamente contenuta e, ove possibile inferiore al termine di sei mesi indicato dal legislatore come termine massimo. Anche se non è espressamente previsto dalle nuove norme, la concessione della proroga deve essere comunicata alla Procura in quanto giustifica la protrazione della sospensione del procedimento penale.

Gli ulteriori termini della procedura di regolarizzazione sono indicati in modo preciso dal legislatore, che all'art. 318 *quater* li pone in sequenza creando una specie di scadenziario cui è tenuto l'organo di vigilanza:

- 1) 60 giorni dalla scadenza del termine di adempimento della prescrizione per la verifica dell'eliminazione della violazione secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione (art.318 *quater* comma1);
- 2) 30 giorni dall'accertato adempimento per l'ammissione del contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa;
- 3) 120 giorni dalla scadenza del termine di adempimento della prescrizione per comunicare al PM che la prescrizione è stata adempiuta e la sanzione amministrativa è pagata;
- 4) 90 giorni dalla scadenza del termine di adempimento della prescrizione per comunicare al PM l'inadempimento della prescrizione.

Si tratta dei termini finali entro cui l'organo accertatore deve concludere le varie fasi del procedimento amministrativo: ciò comporta che essi debbono essere, per il rispetto dell'ambiente e dell'attività giurisdizionale nella quale la procedura amministrativa si innesta, contenuti al massimo.

Alcun termine, infine, è indicato dal legislatore all'organo asseveratore per convalidare e/o modificare la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. Si ritiene, tuttavia, che a



risolvere tale problema possa soccorre la normativa in tema di procedimento amministrativo, poiché con l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza si apre un procedimento amministrativo che non può che essere sottoposto alle regole di settore.

L'art.2 della legge 241/90 impone all'autorità amministrativa, dove non siano previsti termini diversi, di pronunciarsi nel termine massimo di 30 giorni (comma 2). La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (comma 9).

## **LINEE GUIDA**

### **Gli organi di vigilanza**

- 1) la P.G. e gli organi di vigilanza una volta accertata l'esistenza di ipotesi contravvenzionali rientranti nella previsione di cui all'art. 318ter punite con la pena dell'ammenda o alternativa dell'arresto o dell'ammenda (come analiticamente indicate nello schema A) e verificato che vi sia assenza di danno o di pericolo concreto: a) si rivolgeranno immediatamente all'organo tecnico specializzato nella materia (indicato per ogni singola contravvenzione nello schema B) chiedendo allo stesso di pronunciarsi; trasmetteranno tempestivamente la notizia di reato corredata da prescrizione e asseverazione alla Procura della Repubblica;
- 2) ove non vi sia asseverazione ne dovranno dare tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica;
- 3) conterranno al massimo il termine concesso per l'adempimento della prescrizione e quello di eventuale proroga;
- 4) vigileranno sull'adempimento della prescrizione ed il rispetto dei termini: in particolare nella settimana successiva alla scadenza dovranno aver terminato la verifica ed invitato l'indagato al pagamento della sanzione amministrativa, dando un termine breve per il pagamento;
- 5) circa le concrete modalità di pagamento, l'intera somma va versata direttamente nelle casse dell'ente cui appartiene l'organo accertatore, al fine di garantire anche l'effettiva possibilità di controllo sulla tempestività e correttezza del versamento e, successivamente, i proventi della sanzione amministrativa verranno così distribuiti:
  - a) l'80% della somma pagata dal contravventore sarà destinato all'organo accertatore;
  - b) il 20% della somma pagata dal contravventore sarà destinato all'organo asseveratore; qualora fosse necessario l'intervento dell'organo asseveratore per lo svolgimento di attività di campionamento ed analisi, la percentuale da versare all'organo asseveratore potrebbe subire degli incrementi, fino a un massimo del 40% del totale della somma versata;
- 6) allo scadere di tale termine trasmetteranno alla Procura una informativa in cui comunicheranno, l'eventuale proroga del termine per adempiere la prescrizione ovvero l'avvenuto adempimento della prescrizione e il pagamento della sanzione allegando copia del versamento effettuato;
- 7) in caso di inadempimento della prescrizione o di mancato tempestivo pagamento della sanzione dovranno immediatamente avvertire l'A.G. affinché questa possa disporre che si proceda penalmente richiedendo anche, ove ve ne siano i presupposti, a richiedere il sequestro preventivo;

### **Gli organi asseveratori**



- 1) ricevuta la prescrizione dall'organo di vigilanza o dalla P.G e la richiesta di asseverazione dovranno, nel termine massimo di 30 giorni, così come previsto dall'art.2 comma 3 della l.241/1990, emettere il provvedimento richiesto;
- 2) tale provvedimento dovrà tempestivamente essere trasmesso al contravventore ed altresì alla Procura competente secondo le modalità in uso per le comunicazioni di notizie di reato, fatta salva la firma per l'asseverazione delle stesse (la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza è un atto di polizia giudiziaria e non costituisce quindi, secondo la giurisprudenza, un provvedimento amministrativo che possa essere impugnato al TAR);
- 3) il potere di asseverazione delle prescrizioni, elaborate e sottoscritte dagli organi di vigilanza che hanno accertato il reato contravvenzionale, deve essere esercitato dall'organo asseveratore, nelle persone dei Responsabili delle strutture (direzionali/territoriali), in cui esso si articola.
- 4) l'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione dal responsabile della struttura da riportare in calce alle prescrizioni, a seguito di valutazione positiva circa:
  - a) l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni, rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi inclusa una verifica circa la chiarezza e la non equivocità delle stesse);
  - b) la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione;
  - c) la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza.

#### La Procura della Repubblica

- 1) se la notizia di reato giunge all'ufficio di Procura dall'organo di vigilanza corredato di prescrizione e asseverazione, verrà iscritta la notizia di reato e il procedimento penale sarà sospeso per legge ;
- 2) se la notizia di reato giunge alla Procura non attraverso l'organo di vigilanza, il P.M solleciterà l'intervento di quest'ultimo, che dovrà rispondere senza ritardo e comunque entro il termine che il PM gli avrà indicato;
- 3) compirà gli atti urgenti indicati dall'art 318 *sexies*;
- 4) vigilerà , attraverso uno scadenziario che riguarderà ogni singolo procedimento e che verrà apprestato con atto separato, affinché giungano tempestivamente le comunicazioni (proroga / adempimento / inadempimento) da parte degli organi di vigilanza , al fine di poter ritenere cessata la sospensione e procedere ad archiviazione o all'esercizio dell'azione penale; tale scadenziario potrà essere affidato anche a personale delle Sezioni Specialistiche di P.G. ( che si riserva di individuare ed indicare) cui si attribuirà il compito di vigilare sull'andamento della procedimento amministrativo e, conseguentemente, sulle sorti del procedimento penale su cui questo si innesta.



Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Capoccia